



17268/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta da

Opposizione esecuzione  
- a vendita di bene  
oggetto di pegno - im-  
procedibilità del ricorso  
- inammissibilità contro  
sentenza di 1° grado

Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente -

Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. -

R.G.N. 11157/2017

Dott. Antonietta SCRIMA - Consigliere -

Cron. 17262

Dott. Francesco Maria CIRILLO - Consigliere -

CC - 17/05/2018

Dott. Antonella PELLECCIA - Consigliere -

**Motivazione  
semplificata**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11157/2017 R.G. proposto da

l. GIUSEPPE, in difetto di elezione di domicilio in Roma  
per legge domiciliato ivi, presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato ;

**- ricorrente -**

**contro**

SERVICE D.B.S. SRL, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in l

per mandato irrituale;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 182/2017 del TRIBUNALE di PESCARA,  
depositata il 16/02/2017;

5173  
18

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

**rilevato che:**

Giuseppe P                      ricorre, affidandosi a tre motivi con atto notificato il 02/05/2017, per la cassazione della sentenza n. 182 del 16/02/2017 del Tribunale di Pescara e adotta come notificata a mezzo p.e.c. il 02/03/2017, di reiezione della sua opposizione all'intimazione a lui notificata il 27/04/2015 (per € 19.434,60) ai sensi dell'art. 2797 cod. civ. – ed invocato il privilegio sostanziale di cui all'art. 2756 cod. civ. e quello processuale di cui all'art. 2796 cod. civ. – dalla                      Service DBS srl, per crediti di manutenzione (alaggio, movimentazione in piazzale, taccatura e lavaggio carena) e sosta a terra in cantiere di una imbarcazione, condotta in leasing da esso ricorrente ed affidata appunto all'intimante fin dal 26/09/2012;

resiste con controricorso l'intimata, ma invocando una procura che difetta del requisito di specialità;

è formulata proposta di definizione – per improcedibilità, ovvero, in alternativa o in subordine, per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi del co. 1 dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come mod. dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con mod. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

**considerato che:**

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

preliminarmente, il controricorso non è sorretto da valida procura speciale, non potendo – per scolastica nozione – nel giudizio di legittimità a tale scopo servire quella, in modo espresso richiamata nell'intestazione, in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 18/11/2015: tanto comporta l'inammissibilità dell'atto e nessuna attività difensiva può in questa sede essere riconosciuta espletata per l'intimata;

è superflua l'illustrazione dei motivi di ricorso (il primo, di «violazione dell'artt. [sic] 2756»; il secondo, di «violazione dell'artt. [sic] 2797 comma 1»; il terzo, espressamente invocato il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., di «violazione art. 112 c.p.c. – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ... sulla mancanza del presupposto legittimante l'azione speciale – violazione art. 100 c.p.c. ... sul difetto di legittimazione passiva del sig. e delle repliche della controricorrente, dinanzi all'evidente improcedibilità del ricorso o, in alternativa, alla sua inammissibilità;

quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la notifica della gravata sentenza ha avuto luogo a mezzo posta elettronica certificata, come dichiarato dal ricorrente;

deve allora farsi applicazione al caso di specie del principio di diritto elaborato da questa Corte con la sentenza 14/07/2017, n. 17450, a mente della quale «in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte»; tale principio è stato confermato dalla successiva giurisprudenza e segnatamente da Cass. 22/12/2017, n. 30765, a mente della quale «ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi

dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio», pur non essendo «necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico»;

ora, nella specie, manca qualunque attestazione autografa di conformità del difensore del ricorrente della relata di notifica da lui ricevuta (ovverosia del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica), riferendosi l'unica attestazione autografa alla autenticità della sola sentenza, ma non anche quindi a quella della sentenza notificata: sicché difettano i requisiti del deposito di questa, come munita della necessaria attestazione; oltretutto entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 cod. proc. civ.; né soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (essendo scaduto il sessantesimo giorno il martedì 18/04/2017 ed avvenuta la notifica del ricorso non prima del 02/05/2017), o il principio di cui alla recente Cass. Sez. U. 10648/17, dell'esenzione dall'improcedibilità in caso di presenza *aliunde* o in altri atti della copia notificata, mancando nella specie quest'ultima con le viste specifiche formalità anche in qualsiasi altro atto;

così, in applicazione dei principi di cui alle richiamate Cass. 17450/17 e Cass. ord. 30765/17, alla cui ampia motivazione può qui bastare un mero rinvio, va rilevata l'improcedibilità del ricorso;

d'altro canto, il ricorso è manifestamente inammissibile, per essere direttamente proposto contro una sentenza di primo grado invece esclusivamente appellabile: questa Corte ha già avuto modo di rilevare che l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di



opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima (Cass. 29/09/2008, n. 21908); ma tanto impone, fin dall'ormai non più recente intervento novellatore dell'art. 616 cod. proc. civ. di ripristino della piena appellabilità delle sentenze sulle opposizioni ad esecuzione (art. 49 l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 04/07/2009, che ha riportato la norma dell'art. 616 al suo testo originario, sopprimendo la previsione di inappellabilità introdotta con dall'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 52), anche la conseguenza che la sentenza che la definisce è soggetta, come qualunque altra sentenza che definisce tali opposizioni (tra innumerevoli: Cass. ord. 13/11/2017, n. 26802; Cass. ord. 12/12/2016, n. 25319; Cass. ord. 30/09/2015, n. 19568; Cass. 02/07/2015, n. 13628; Cass. ord. 17/08/2011, n. 17321, anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; in motivazione: Cass. Sez. U. 09/05/2016, n. 11844, p. 5.3 delle ragioni in diritto), esclusivamente ad appello e non più a ricorso per cassazione;

pertanto, il principio di diritto da applicare alla fattispecie, aggiornato al ripristino della normale appellabilità delle sentenze che decidono le opposizioni ad esecuzione quello malamente applicato dal ricorrente per impugnare direttamente in Cassazione la sentenza di primo grado, è il seguente: «l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., sicché è soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima e, quanto al regime di impugnazione della sentenza che la conclude in primo grado, se pubblicata dopo il 04/07/2009, alla regola dell'appellabilità, ripristinata fin dal 04/07/2009 dall'ulteriore riforma dell'art. 616 cod. proc. civ. di cui all'art. 49 della l. 18 giugno 2009, n. 69; pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado, pubblicata dopo il 04/07/2009, che decide sull'opposizione all'intimazione prevista dall'art. 2797 cod. civ.»;

poiché, però, il riscontro dell'improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell'eventuale sua inammissibilità (Cass. 01/10/2004, n. 19654; Cass. Sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9005; Cass. ord. 15/03/2013, n. 6706; Cass. 31/03/2014, n. 7469; Cass. ord. 24/02/2016, n. 3564; Cass. Sez. U. 15/05/2018, n. 11850), la rilevata improcedibilità prevale quale dichiarazione da adottarsi;

l'assenza di valida attività difensiva per l'intimata fa sì che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;


infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dei gradi o giudizi di impugnazione;

**p. q. m.**

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 17/05/2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **2 LUG 2018**  
Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

